



Comune di Civezzano

PROVINCIA DI TRENTO

Verbale di deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE N. 5 DEL 09.02.2026

OGGETTO: APPROVAZIONE DUP 2026-2028 DEFINITIVO, BILANCIO DI PREVISIONE 2026-2028 E RELATIVI ALLEGATI.

L'anno **Duemilaventisei**, addì **Nove**, del mese di **Febbraio**, alle ore **20:30**, a seguito di regolari avvisi recapitati a termine di legge si è riunito il Consiglio Comunale in adunanza pubblica, Sala Consiglio presso le scuole elementari di Civezzano .

Componente	Qualifica	Presenza
CAREZIA ROBERTA	PRESIDENTE	Presente
BETTI PAOLO	SINDACO	Presente
ADAMI RUBEN	CONSIGLIERE	Presente
BAMPI NICOLÒ	CONSIGLIERE	Presente
CASAGRANDE LUIGI	CONSIGLIERE	Presente
DALSASS FERNANDA	CONSIGLIERE	Presente
DEMATTÈ VIRGINIO	CONSIGLIERE	Presente
FACCHINELLI ETTORE	CONSIGLIERE	Presente
MARTINI ENZO	CONSIGLIERE	Presente
MENGOLI ROBERTA	CONSIGLIERE	Presente
MOLINARI ENRICO	CONSIGLIERE	Presente
MOSCON LUISA	CONSIGLIERE	Presente
MOSNA MANUEL	CONSIGLIERE	Presente
PAOLI RENATO	CONSIGLIERE	Presente
PUEL DIEGO	CONSIGLIERE	Presente
ZAMPEDRI GIANNI	CONSIGLIERE	Presente
ZORDAN PAOLO	CONSIGLIERE	Presente
ZUCHELLI ANTONELLA	CONSIGLIERE	Presente
Presenti: n. 18		Assenti: n. 0

Adunanza **Ordinaria** in **prima convocazione**

Partecipa e verbalizza il **SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE**, dott. **Baldessari Claudio**.

Il **Caresia Roberta**, in qualità di **PRESIDENTE**, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a deliberare sull'oggetto suindicato.

OGGETTO: approvazione DUP 2026-2028 definitivo, bilancio di previsione 2026-2028 e relativi allegati.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali) della legge regionale 3 agosto 2015, n. 22, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto; la stessa individua inoltre gli articoli del decreto legislativo 267 del 2000 che si applicano agli enti locali;

PREMESSO che la stessa L.P. 18/2015, all'art. 49, comma 2 individua gli articoli del Decreto legislativo n. 267 del 2000 che si applicano agli Enti locali;

VISTO il comma 1 dell'art. 54 della legge provinciale di cui al paragrafo precedente dove prevede che *“In relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale.”*;

RICORDATO che, a decorrere dal 2017, gli enti locali trentini adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 dell'art. 11 del D.lgs. 118/2011 e ss.mm (schemi armonizzati) che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

DATO atto pertanto che, in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, le previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio negli schemi di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011, si riferiscono agli accertamenti e agli impegni che si prevede di assumere in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi esercizi e, mediante la voce “di cui FPV”, l'ammontare delle somme che si prevede di imputare agli esercizi successivi;

DATO atto inoltre che sono iscritte in bilancio le previsioni delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui;

DATO atto che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base alle richieste dei Responsabili dei Servizi e sulla base delle indicazioni fornite dall'Amministrazione, tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per il triennio 2026-2028;

VISTO l'art. 170 del D.Lgs. 267/2000 che prevede: *“Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione.”*;

VISTO il successivo articolo 174 del D.Lgs. 267/2000 che dispone:

- *comma 1, lo schema di bilancio di previsione, finanziario e il DUP sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati entro il 15 novembre di ogni anno secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità;*

- *comma 2, il regolamento di contabilità dell'ente prevede per tali adempimenti un congruo termine, nonché i termini entro i quali possono essere presentati da parte dei membri dell'organo consiliare e dalla Giunta emendamenti agli schemi di bilancio”*;

CONSIDERATO che il termine del 15 novembre ai fini della presentazione dello schema del bilancio di previsione non rappresenta un termine perentorio;

VISTO che, l'art. 50 della L.P. 9 dicembre 2015 recepisce l'art. 151 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm e i., il quale fissa il termine di approvazione del bilancio al 31 dicembre, stabilendo che, *“i termini di approvazione del bilancio stabiliti dall'articolo 151 possono essere rideterminati con l'accordo previsto dall'articolo 81 dello Statuto speciale e dall'articolo 18 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale)”*;

RICORDATO che, con il protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2026, sottoscritto in data 20/11/2025, la Provincia Autonoma di Trento e il Consiglio delle Autonomi Locali hanno concordato, in caso di proroga da parte dello Stato dei termini di approvazione del bilancio di previsione 2026-2028 dei comuni, l'applicazione della medesima proroga anche per i comuni trentini;

VISTO il decreto di proroga DM 24/12/2025 (G.U. n. 302 del 31-12-2025);

VISTO il punto 9.3.6 del Principio contabile Allegato n. 4/1 al d.lgs 118/2011 che cita: *“Il processo di bilancio in caso di rinvio dei termini di approvazione del bilancio.*

Il rinvio dei termini di approvazione del bilancio disposto con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 151, comma 1, del TUEL, anche se determinato da motivazioni di natura generale, è adottato dagli enti locali effettivamente impossibilitati ad approvare il bilancio nei termini, per le motivazioni addotte nei decreti ministeriali.

Pertanto, per gli enti locali non interessati alle motivazioni addotte nei decreti ministeriali, l'autorizzazione all'esercizio provvisorio non comporta la sospensione del termine di approvazione del bilancio di previsione descritto nei paragrafi precedenti, e il processo di bilancio prosegue al fine di garantirne la conclusione entro il 31 dicembre.

Anche in caso di autorizzazione legislativa all'esercizio provvisorio, gli enti locali valutano l'effettiva necessità di rinviare l'approvazione del bilancio di previsione.

Per gli enti che decidono di avvalersi dell'autorizzazione dell'esercizio provvisorio sono riprogrammate le fasi del processo di predisposizione e approvazione del bilancio, se ancora non svolte alla data del provvedimento o della legge che ha disposto il rinvio del termine di approvazione del bilancio:

- i responsabili degli uffici propongono al responsabile del servizio finanziario le modifiche alle previsioni del bilancio tecnico entro 85 giorni prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;*
- il responsabile del servizio finanziario predispone lo schema di bilancio completo degli allegati e lo trasmette all'organo esecutivo entro 60 giorni prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;*
- l'organo esecutivo predispone lo schema di bilancio di previsione e lo presenta all'organo consiliare unitamente agli allegati entro 45 giorni prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.*

Nel caso di brevi differimenti, non coerenti con le tempistiche previste nel presente paragrafo, l'organo esecutivo individua le scadenze del processo di bilancio sulla base della durata dell'esercizio provvisorio autorizzato”;

VISTA la deliberazione consiliare n. 17 del 30/06/2025 esecutiva, con cui è stato approvato il rendiconto della gestione relativo all'anno finanziario 2024;

VISTO il Documento Unico di Programmazione 2026-2028, comprendente il programma triennale delle opere pubbliche, predisposto dal Servizio finanziario sulla base delle informazioni fornite dai vari servizi comunali, in relazione alle linee programmatiche di mandato ed agli indirizzi programmatori vigenti evidenziate dall'Amministrazione Comunale, approvato con deliberazione giuntales n. 153 del 18/12/2025 a cui è seguita la presa d'atto da parte del Consiglio Comunale con deliberazione n. 37 del 30/12/2025;

DATO atto che al DUP 2026-2028 così come approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 153 del 18/12/2025 non sono state apportate modifiche e pertanto vengono confermate le disposizioni in esso contenute;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”*;

VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 155 del 18/12/2025 con la quale si sono approvate le tariffe relative al servizio acquedotto per l'anno 2026;

VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 157 del 18/12/2025 con la quale si sono approvate le tariffe relative al servizio fognatura per l'anno 2026;

CONSIDERATO che l'articolo 3 comma 5-quinquies del D. L. 228/2021 ha introdotto il c.d. "sganciamento TARI", disponendo che: "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. [...]”;

CONSIDERATO che le aliquote relative all'Imposta Municipale Semplice (IMIS) 2026 non subiranno modificazioni rispetto all'anno 2025;

VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 153 del 23/12/2022 con la quale, attuazione articolo 6 comma 6 della L.P. n. 14/2014, sono state determinazioni i valori venali in comune commercio e i dei criteri per la determinazione del valore delle aree edificabili per l'attività dell'ufficio tributi a valere dal periodo d'imposta 2023;

RICORDATO che, l'art. 8, comma 1, della legge provinciale 27 dicembre 2010 n. 27 stabilisce che: *“A decorrere dall'esercizio finanziario 2016 cessano di applicarsi le disposizioni provinciali che disciplinano gli obblighi relativi al patto di stabilità interno con riferimento agli enti locali e ai loro enti e organismi strumentali. Gli enti locali assicurano il pareggio di bilancio secondo quanto previsto dalla normativa statale e provinciale in materia di armonizzazione dei bilanci [..]”*.

RICORDATO che la legge 12 agosto 2016, n. 164, reca "Modifiche alla Legge n. 243/12, in materia di equilibrio dei bilanci delle Regioni e degli Enti Locali", e che, in particolare, l'art. 9 della Legge n. 243/2012 dicembre 2012 declina gli equilibri di bilancio per le Regioni e gli Enti locali in relazione al conseguimento, sia in fase di programmazione che di rendiconto, di un valore non negativo, in termini di competenza tra le entrate e le spese finali; le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4, 5 dello schema di bilancio previsto dal D.lgs 118/2011 e le spese finali sono quelle ascrivibili al titolo 1, 2, 3 del medesimo schema;

RICORDATO che la legge di bilancio 2019, sancendo il superamento dei vincoli di finanza pubblica e l'approdo agli equilibri ordinari di bilancio previsti dall'armonizzazione contabile, stabilisce che gli enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, come desumibile dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione (allegato 10 del D.lgs 118/2011). La Commissione Arconet ha pertanto ritenuto di aggiungere, su impulso del Ministero dell'Economia e come dallo stesso anticipato anche nella circolare n. 3 del 2019 relativa al nuovo pareggio di bilancio, al quadro generale riassuntivo di cui allegato 10 del decreto legislativo n. 118/2011, che resta invariato, due ulteriori prospetti. Il primo, denominato “equilibrio della gestione”, completa il risultato di competenza con due informazioni finora assenti in sede di rendiconto, ma già presenti negli equilibri allegati al bilancio di previsione: le quote accantonate a bilancio da finanziarsi obbligatoriamente nel rispetto dei principi contabili e le risorse vincolate eventualmente accertate senza il corrispondente impegno entro la fine dell'esercizio. Il secondo prospetto, denominato “equilibrio complessivo”, oltre alle quote accantonate obbligatoriamente per legge in sede di bilancio di previsione e alle quote vincolate, considera anche gli accantonamenti fatti direttamente in sede di predisposizione del rendiconto di gestione e che non devono essere obbligatoriamente finanziati nel corso della gestione. Inoltre il vincolo di finanza pubblica imposto agli Enti territoriali diventa funzionale all'equilibrio di bilancio così come è declinato

nell'ordinamento contabile "armonizzato". Pertanto, nella determinazione del nuovo saldo di finanza pubblica entrano in gioco (in pianta stabile) le seguenti poste contabili: 1. le entrate finali per accensione di prestiti (Titolo 6); 2. le spese finali per rimborsi (quota capitale) di prestiti (Titolo 4); 3. l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione; 4. il Fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa; 5. l'applicazione dell'eventuale disavanzo di amministrazione;

VISTA la legge 30 dicembre 2018 n. 145 (Legge di bilancio 2019), e in particolare i commi di seguito riportati:

- n. 820. A decorrere dall'anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 29 novembre 2017 e n. 101 del 17 maggio 2018, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

- n. 821. Gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto di verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

preso atto del quadro generale riassuntivo e del prospetto relativo agli equilibri del bilancio di previsione 2025-2027, anche ai fini della verifica del saldo tra entrate finali e spese finali di cui all'art. 9 della Legge n. 243/2012;

DATO atto che, ai sensi dell'art. 172 comma 1, nella nota integrativa allegata al presente bilancio di previsione sono indicati gli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione relativo al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti delle unioni di comuni e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce;

TENUTO conto che si rende necessario procedere, così come previsto dall'art. 174 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, all'approvazione del Documento Unico di programmazione 2026-2028 definitivo e dello schema di bilancio di previsione finanziario 2026-2028 come deliberati dalla Giunta Comunale con provvedimento n. 3 del 12/01/2026;

VISTO lo schema di nota integrativa al bilancio di previsione finanziario 2026-2028, che integra e dimostra le previsioni di bilancio;

RICHIAMATO il vigente Regolamento di Contabilità, in particolare l'art. 10:"

1. *Lo schema di bilancio di previsione finanziario, la relativa nota integrativa e tutti gli allegati previsti dalla norma sono predisposti e approvati dall'organo esecutivo entro il termine di legge di ogni anno, contestualmente all'approvazione, da parte del medesimo organo, della nota di aggiornamento al DUP.*

2. *Entro i successivi 5 giorni lavorativi lo schema di bilancio di previsione, unitamente agli allegati e alla nota di aggiornamento al DUP:*

a) *è presentato all'organo consiliare, anche con modalità telematiche, per l'approvazione entro il termine previsto. Tra il deposito e la riunione del consiglio nel cui ordine del giorno è iscritta l'approvazione del bilancio devono intercorrere almeno 20 giorni.*

b) *è trasmesso all'organo di revisione per il parere di cui all'art. 43, comma 1 lettera b) e all'art. 239, secondo comma, lettera b) del D.lgs. 267/2000. Il parere di cui al precedente comma è rilasciato entro 10 giorni dalla trasmissione degli atti. Dell'avvenuto rilascio del parere è data immediata comunicazione ai consiglieri. I consiglieri comunali hanno facoltà di presentare emendamenti allo schema di bilancio almeno 8 giorni lavorativi prima della data in cui è prevista l'approvazione del bilancio.*

3. *In caso di variazioni del quadro normativo di riferimento l'organo esecutivo aggiorna lo schema di delibera di bilancio di previsione finanziario in corso di approvazione, unitamente ai documenti di programmazione, in deroga ai termini del presente articolo.*

4. *Gli emendamenti devono indicare i relativi mezzi di copertura finanziaria in modo da non alterare gli equilibri di bilancio.*
5. *Gli emendamenti presentati dai consiglieri dovranno essere accompagnati da un parere di regolarità contabile dell'organo di revisione e del responsabile del servizio finanziario e dal parere di regolarità tecnico - amministrativa rilasciato dal responsabile del servizio interessato. Tale parere dovrà esprimersi in ordine all'ammissibilità o meno dell'emendamento il quale potrà essere definitivamente approvato in Consiglio nella stessa seduta di approvazione del bilancio, prima dell'approvazione di quest'ultimo.*
6. *Qualora la proposta di emendamento non sia conforme ai principi generali in materia di bilancio, il proponente viene invitato a riformulare l'emendamento ed a ripresentarlo almeno 4 giorni lavorativi prima della relativa seduta consiliare.*
7. *La delibera di riaccertamento ordinario o parziale, e la determina di variazione di esigibilità che interviene dopo l'approvazione dello schema del bilancio di previsione e prima dell'approvazione dello stesso da parte del Consiglio, comporta necessariamente la presentazione di un emendamento da parte della Giunta per modificare lo schema del bilancio di previsione alle risultanze dei provvedimenti sopra richiamati. Trattandosi di emendamento obbligatorio non è necessario il rispetto dei termini previsti dal precedente comma 8.*
8. *L'approvazione di emendamenti al bilancio di previsione comporta il recepimento degli stessi nella nota di aggiornamento al DUP."*

VISTO il parere dell'Organo di Revisione di data 16/01/2026 assunto al protocollo n. 470 del 16/01/2026;

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

VISTO il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011;

VISTO il codice degli enti locali della Regione Autonoma T-AA, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2;

ACQUISITO il parere favorevole sulla regolarità tecnica da parte del responsabile del Servizio Finanziario, Tributi e Commercio ai sensi dell'art. 185 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2;

ACQUISITO il parere favorevole sulla regolarità contabile da parte del responsabile del Servizio Finanziario, Tributi e Commercio ai sensi dell'art. 185 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2;

VISTO lo Statuto Comunale;

Con voti favorevoli n. 12, voti contrari n. 0, voti astenuti n. 6 (Casagrande, Martini, Moscon, Mosna, Puel, Zampedri) palesemente espressi per alzata di mano dai n. 18 consiglieri presenti e votanti,

D E L I B E R A

- 1) di approvare il Documento Unico di Programmazione 2026-2028 definitivo compreso nell'allegato A alla presente deliberazione;
- 2) di approvare il bilancio di previsione finanziario 2026-2028 unitamente a tutti gli allegati previsti dalla normativa (allegato A) come deliberati con dalla Giunta Comunale con provvedimento n. 3 del 12/01/2026, dando atto che, ai sensi del comma 14 dell'art. 11 del D.Lgs. 118/2011 dal 2016 tale schema rappresenta l'unico documento contabile con pieno valore giuridico, anche con riferimento alla funzione autorizzatoria;
- 3) di dare atto che lo schema di bilancio di previsione finanziario 2026-2028 si compone delle seguenti risultanze finali:

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2026	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2026	2027	2028	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2026	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2026	2027	2028
Fondo di cassa presunto all'inizio	800.000,00								
dell'esercizio Utilizzo avanzo presunto		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione (1)		0,00	0,00	0,00
di amministrazione		0,00	0,00	0,00					
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	2.311.881,76	1.043.040,87	1.243.040,87	1.243.040,87	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	7.590.319,04	4.495.916,65	4.673.916,65	4.633.916,65
						0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti	3.721.365,69	2.391.636,10	2.374.636,10	2.334.636,10					
correnti Titolo 3 -	1.944.337,64	1.030.396,78	1.025.396,78	1.025.396,78					
Entrate extratributarie	5.089.792,84	263.500,00	100.000,00	100.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	4.327.606,74	191.500,00	28.000,00	28.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale						0,00	0,00	0,00	0,00
					Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie - di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.	13.067.377,93	4.728.573,75	4.743.073,75	4.703.073,75	Totale spese finali.	11.917.925,78	4.687.416,65	4.701.916,65	4.661.916,65
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità	205.785,50	41.157,10	41.157,10	41.157,10
						0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto	1.638.074,08	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
tesoriere/cassiere Titolo 9 - Entrate per	1.275.736,56	845.500,00	845.500,00	845.500,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.714.228,51	845.500,00	845.500,00	845.500,00
conto di terzi e partite di giro	15.981.188,57	7.074.073,75	7.088.573,75	7.048.573,75		15.837.939,79	7.074.073,75	7.088.573,75	7.048.573,75
Totale	16.781.188,57	7.074.073,75	7.088.573,75	7.048.573,75	Totale				
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE					TOTALE COMPLESSIVO SPESE	15.837.939,79	7.074.073,75	7.088.573,75	7.048.573,75
Fondo di cassa finale presunto	943.248,78								

4) di approvare la nota integrativa al bilancio di previsione finanziario 2026-2028 compresa nell'allegato A alla presente deliberazione;

5) di dare atto che il bilancio 2026-2028 presenta i seguenti equilibri:

Equilibrio corrente

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2026	COMPETENZA ANNO 2027	COMPETENZA ANNO 2028
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e rimborso dei prestiti (2) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	4.465.073,75 0,00	4.643.073,75 0,00	4.603.073,75 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	80.000,00 0,00	80.000,00 0,00	80.000,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	8.000,00	8.000,00	8.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> <i>di cui fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)	4.495.916,65 0,00 39.697,98	4.673.916,65 0,00 39.697,98	4.633.916,65 0,00 39.697,98
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)	41.157,10 0,00 0,00	41.157,10 0,00 0,00	41.157,10 0,00 0,00
VF) Variazioni di attività finanziarie (se negativo)	(-)	0,00	0,00	0,00
O) Equilibrio di parte corrente (3)		0,00	0,00	0,00

Equilibrio capitale

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2026	COMPETENZA ANNO 2027	COMPETENZA ANNO 2028
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (2)	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(-)	0,00	0,00	0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	263.500,00	100.000,00	100.000,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	80.000,00	80.000,00	80.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	8.000,00	8.000,00	8.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	191.500,00 0,00	28.000,00 0,00	28.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie di cui fondo pluriennale vincolato	(-)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
VF) Variazioni di attività finanziarie (se positivo)	(+)	0,00	0,00	0,00
Z) Equilibrio di parte capitale		0,00	0,00	0,00

Equilibrio generale

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2026	COMPETENZA ANNO 2027	COMPETENZA ANNO 2028
J) Utilizzo risultato di amministrazione per l'incremento di attività finanziarie	(+)	0,00		
J1) Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni di crediti di breve termine (5) di cui fondo pluriennale vincolato	(-)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni di crediti di medio-lungo termine (5) di cui fondo pluriennale vincolato	(-)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie (5) di cui fondo pluriennale vincolato	(-)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
VF) Variazioni attività finanziaria		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE (W=O+Z)		0,00	0,00	0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4) :

Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione liquidità	(-)	0,00	0,00	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		0,00	0,00	0,00

6) di dare atto che i suddetti schemi di bilancio di previsione per il triennio 2026-2028 sono stati predisposti in conformità a quanto stabilito da tutte le normative di finanza pubblica, comprese quelle relative al nuovo saldo di competenza finanziaria e del protocollo d'intesa in materia di finanza locale per l'anno 2026 sottoscritto in data 20/11/2025;

7) di dare atto che il Bilancio di previsione viene approvato in equilibrio di competenza ai sensi dell'art. 1, commi 819-826 della L. n. 145/2018, Legge di bilancio 2019, e nel rispetto dell'art. della Legge n. 243/2012 in termini di competenza tra le entrate e le spese finali;

8) di dare atto che gli allegati previsti dall'articolo 172 del D.Lgs. n. 267/2000 di cui alle lettere a), d), e) sono contemplati all'interno dei documenti di programmazione, mentre con riferimento alla lett. c) le relative delibere in ambito tariffario e tributario costituiscono allegati al presente provvedimento, depositati agli atti;

9) di dare atto che, ai sensi dell'art. 174 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, il Bilancio di previsione finanziario 2026-2028 verrà pubblicato sul sito internet dell'ente, sezione "Amministrazione Trasparente", secondo gli schemi di cui al DPCM 22/09/2014;

10) di dare atto che il bilancio di previsione finanziario 2026-2028 verrà trasmesso alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) entro 30 giorni dall'approvazione, secondo gli schemi di cui all'allegato tecnico di trasmissione ex art. 5 del DM 12.05.2016 ed aggiornato il 18.10.2016: l'invio dei dati alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) assolve all'obbligo previsto dall'art. 227 comma 6 del D.Lgs. 267/2000 di trasmissione telematica alla Corte dei Conti

11) di dichiarare la presente deliberazione, con voti favorevoli n. 12 , voti contrari n. 0, astenuti n. 6 (Casagrande, Martini, Moscon, Mosna, Puel, Zampedri) su n. 18 consiglieri presenti e votanti palesamente espressi per alzata di mano, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4, del codice degli enti locali della Regione Autonoma T-AA approvato con L. R. 3 maggio 2018, n. 2.

Si rammenta ai sensi dell'art.4 comma 4 della L.P. 23/92 che contro il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

1. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità, entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
2. Ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, da parte di chi vi abbia interesse, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29, all. 1, del d.lgs. n. 104/2010.

I ricorsi 1) e 2) sono alternativi.

Contro il presente provvedimento è altresì possibile proporre opposizione alla Giunta Comunale, entro il periodo di pubblicazione.

Il Segretario comunale accuserà ricevuta dell'opposizione e ne informerà la Giunta nella prima seduta successiva.

Alla presente deliberazione sono uniti:

- Allegato A: bilancio di previsione 2026-2028, Documento Unico di Programmazione 2026-2028 definitivo, allegati previsti dall'art. 172 del D.lgs. 267/2000 come riformato dal D.lgs. 118/2011 e dallo stesso D.lgs. art. 11, comma 3;
- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile;
- certificazione iter di pubblicazione ed esecutività.

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

Il Presidente
CARESIA ROBERTA

Il Segretario Comunale Reggente
BALDESSARI DOTT. CLAUDIO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).